

ESPOSTO

alla Ecc.ma Procura della Repubblica di Teramo

Via Cesare Beccaria, 1 – 64100 Teramo (TE)

procura.teramo@giustizia.it

Tel. 0861/326693

Presentato da:

- **Elsò Simone Serpentini**, nato a Teramo il 7.11.1942 e residente in Teramo alla Via Ponte San Giovanni 36;
- **Lino Befacchia**, nato a Teramo il 22-7-1944 e residente in Teramo alla Via Giovanni Melarangelo 35d;
- ~~Luigi Ponziani~~, nato a Teramo il 18/02/1952 e residente in Teramo alla Via Urbani n. 16/D;
- ~~Enrico Melozzi~~, nato a Teramo il 22-6-1977 e residente in Roma alla Via Cattaneo 31;

PREMESSO:

- che, con Ordinanza n. 26/2024 del 03.10.2024 (che si allega), il Tribunale di Teramo riteneva in particolare di dover disporre “il sequestro preventivo dell’edificio sede del Liceo Classico e Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico”, sito in Teramo, alla Piazza Dante”, con riferimento al procedimento penale n. 2120/2023 R.G.N.R. e in relazione all’ipotesi di commissione del reato di cui all’ Art. 677 del Codice Penale, rubricato “*Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina*”, il quale così testualmente recita: “1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. 3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309”;
- che, in esecuzione della predetta Ordinanza, si disponeva l’immediato sgombero di tutto l’edificio e la cessazione di ogni attività scolastica, extrascolastica e convittuale ivi svoltesi continuativamente a far data dal 23 settembre 1934 e fino al 3 ottobre 2024;

CONSIDERATO:

- che il Tribunale di Teramo, al fine di adottare ogni più opportuna decisione in merito così come motivata nell’Ordinanza n. 26/2024, si è avvalso di una Consulente tecnica e di un parere/valutazione formalizzato/a dal “Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di L’Aquila” nell’Adunanza del 5 settembre 2024 (VOTO N. 539), poi sottoscritto digitalmente il successivo 06.09.2024 (che parimenti si allega);
- che la citata valutazione tecnica, sulla scorta delle motivazioni tutte ivi articolate, concludeva testualmente così: “Il Comitato è del parere: – che l’analisi di vulnerabilità dell’edificio sede del Liceo Classico e del Convitto Nazionale “Melchiorre Delfico”, sito in Piazza Dante a Teramo sia da ritenersi non completa e comunque tale da non consentire l’utilizzo dell’edificio con il livello di sicurezza minimo richiesto dalla Normativa tecnica (NTC08/18), per le motivazioni di cui al considerato; – che l’Ente Usuario debba procedere secondo quanto disposto dalle NTC18 p.to 8.3 ultimo capoverso, al fine di garantire la

- pubblica incolumità, nelle more di tutti gli approfondimenti necessari per valutare adeguatamente il livello di sicurezza dell'edificio in condizioni statiche e sismiche";
- che il predetto Comitato Tecnico Amministrativo effettuava, per propria ammissione, tale disamina "limitata esclusivamente alla documentazione di vulnerabilità sismica acquisita dalla Provincia datata 2016 – 2019";

CONSIDERATO, ALTRESÌ:

- che il Tribunale di Teramo, nella predetta Ordinanza n. 26/2024, deduceva in particolare talune significative argomentazioni:
 - la consulente tecnica nominata "riteneva i lavori eseguiti conformi alla normativa emergenziale dell'epoca";
 - "il P.M. chiedeva disporsi sequestro preventivo dell'edificio, ravvisando un concreto e immediato pericolo per la pubblica incolumità e un concreto pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato derivante dalla libera disponibilità della struttura e, segnatamente, dal suo regolare utilizzo in occasione della riapertura delle attività scolastiche";
 - "Con provvedimento dell'11 settembre 2024, il G.I.P. in sede rigettava la richiesta di sequestro preventivo, rilevando l'insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti (...) evidenziando l'insufficienza di dati volti a fondare l'elemento costitutivo del pericolo di rovina dell'edificio (...) il procedimento richiesto dal P.M. avrebbe determinato una violazione del principio di proporzionalità «dal momento che, a un accoglimento della richiesta in esame, conseguirebbe l'apposizione di un vincolo reale su di un intero edificio cittadino in attività che, allo stato, ospita studenti, professori, altri lavoratori e soggetti ivi domiciliari di vario genere, con tutte le conseguenze del caso»";
 - "il P.M. censurava la valutazione del G.I.P. in ordine al parametro della proporzionalità, nella misura in cui aveva impropriamente anteposto «alla incolumità pubblica dei numerosissimi utenti della struttura le irrilevanti (in sede penale) difficoltà logistiche che incontrerebbe l'Ente usuario per lo svolgimento delle attività didattiche»";
 - "l'art. 677, comma 3, c.p. (...) delinea un reato di pericolo concreto: il dato letterale (...) richiede infatti l'accertamento, in prospettiva prognostica, della probabilità di danno all'incolumità pubblica derivante dall'omessa rimozione di una situazione di pericolo di crollo di un edificio. (...) occorre allora verificare l'esistenza: (i) di una "minaccia di rovina" dell'edificio (...); (ii) della violazione dell'obbligo giuridico di rimuovere tale condizione di pericolo (...); (iii) di un concreto pericolo alla pubblica incolumità conseguente all'omissione (...)"
 - "nelle verifiche rispetto alle azioni sismiche il livello di sicurezza della costruzione (...) è espresso in un valore che, pur potendo in via di principio assestarsi su livelli inferiori all'unità, per potersi dire conforme allo standard di sicurezza minimo, non può comunque risultare minore di 0.6, allorché si considerino alcune specifiche tipologie di edificio, tra cui rientrano le costruzioni di classe III a uso scolastico. In questo quadro, le analisi effettuate nel caso di specie (...) negli anni 2016 (analisi statica e analisi sismica) e 2019 (analisi statica), calcolavano coefficienti di stati limite ultimi (SLU): - in condizioni statiche: inferiori al 100% nel 2016; pari al 100% nel 2019; - in condizioni sismiche: pari al 46% nel 2016";
 - "con riferimento alle conclusioni relative ai livelli di sicurezza in condizioni sismiche, si rilevava poi che «un utilizzo più corretto dei parametri meccanici delle murature e del fattore di confidenza» avrebbe, a rigore, restituito un livello di sicurezza più basso di quello del 46%";

- “Sulla scorta di tali osservazioni, il Comitato Tecnico Amministrativo, da un lato, concludeva che i livelli di sicurezza riportati negli studi precedenti dovevano intendersi stimati per eccesso e, dall’altro, rilevava che (...) il livello di sicurezza del 46% in relazione alle condizioni sismiche risultava in ogni caso inferiore al limite minimo del 60% fissato dalla disciplina tecnica per la particolare tipologia di edificio oggetto di analisi”;
- “tale dato del 46% consente di ritenere configurato l’elemento costitutivo della minaccia di rovina con riferimento all’edificio sede del Liceo Classico e Convitto Nazionale Melchiorre Delfico”;
- “il giudizio conclusivo circa la sussistenza di un pericolo di crollo tale da integrare la fattispecie in questo caso contestata non può comunque prescindere dalle ulteriori circostanze di contesto, tra cui, per quel che qui rileva, è senz’altro ricompreso il coefficiente di rischio sismico della zona su cui l’edificio insiste (...) classificata in zona sismica 2”;
- “quel pericolo di crollo, oltreché configurarsi in termini di ancora maggiore severità a fronte di condizioni sismiche, sussiste anche in condizioni statiche”;
- “l’omessa rimozione della descritta situazione di pericolo – allo stato comprovata dalla medesima Relazione del 5 settembre 2024, che suggerisce l’adozione delle misure indicate dalle NTC18 p.to 8.3 – sia senz’altro tale da determinare una concreta probabilità di danno per l’incolumità pubblica”;
- “il Tribunale ritiene pertanto di dover condividere la prospettazione del P.M. circa la ricorrenza degli estremi dell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 677, comma 3, c.p.”;
- “In questo senso, del resto, è consolidato il già richiamato orientamento giurisprudenziale secondo cui **«in tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione è soggetta al rispetto della normativa antisismica, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica** perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura [...] è ispirata a finalità di contenimento del rischio di verificazione dell’evento sismico» (Corte di Cassazione, Sez. VI, 10 maggio 2018, n. 38717). Sulla base di tale principio, nel caso di specie, deve dunque ritenersi sussistente il presupposto del periculum in mora per l’adozione del sequestro preventivo impeditivo, atteso che la libera disponibilità del bene reca in sé il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato ipotizzato”;
- “Né in senso contrario potrebbero assumere valenza determinante le eventuali difficoltà logistiche che deriverebbero dal sequestro della struttura, le quali non possono evidentemente prevalere sulla necessità di garantire l’incolumità delle persone che in quell’edificio conducono la loro attività di studio, di lavoro, o che ivi svolgono la propria vita privata”;

SI OSSERVA:

- che, pertanto, un esito interdittivo dell’utilizzo dell’edificio così impattante per l’intera cittadinanza comunale e provinciale è stato fondato su un’analisi della sola documentazione tecnica, redatta da consulenti dell’Ente proprietario Provincia di Teramo rispettivamente nel 2016 e nel 2019, e nelle more di ulteriori approfondimenti necessari;
- che, essendosi ritenuto non sussistere i livelli minimi di sicurezza per i fruitori dell’edificio di che trattasi, si è statuita la prevalenza della garanzia dell’incolumità pubblica rispetto ai danni recati dal disagio di non poter più usufruire dell’edificio in parola;

- che, essendo ricorribile l'Ordinanza n. 26/2024 del 03.10.2024, nuove valutazioni tecnico/documentali a supporto degli ipotizzabili ricorsi potrebbero indicare esiti differenti rispetto alla sussistenza di significativi livelli di rischio e/o di pericolo per i fruitori;
- che, qualora le Magistrature adite in sede di ricorso all'Ordinanza medesima dovessero accogliere le redigende impugnazioni, si revocherebbe il sequestro di che trattasi consentendo alla città di riappropriarsi del proprio Liceo Delfico, ma, in caso contrario, sorgerebbe imperativamente la necessità di effettuare un identico scrutinio di legalità relativo a tutte le scuole insistenti nell'area del cratere sismico 2016/2017 e, segnatamente, della zona sismica 2 cui accede la Città di Teramo e tutta l'area pedemontana del Gran Sasso;
- che, come risulterebbe dagli Indici di vulnerabilità relativi agli Istituti Superiori della Zona sismica 2 della Provincia di Teramo (il cui elenco si allega nell'ultima versione disponibile e pubblicata in rete), quasi tutti gli edifici scolastici pubblici si troverebbero in condizioni peggiori rispetto a quello sequestrato preventivamente in data 3 ottobre 2024;
- che, come risulterebbe dagli Indici di vulnerabilità relativi agli Edifici scolastici di tutti i Comuni della Provincia di Teramo di cui all'elenco redatto dalla "Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile" (il cui elenco si allega nell'ultima versione disponibile e pubblicata in rete), molti edifici scolastici pubblici si troverebbero in condizioni peggiori rispetto a quello sequestrato preventivamente in data 3 ottobre 2024;

CONSIDERATO, INFINE:

- che nella Città di Teramo insistono numerosi edifici pubblici dei quali da più parti si predica (anche sovente a mezzo stampa) che abbiano un indice di vulnerabilità finanche inferiore allo 0,46 del Liceo Delfico (ad es. la Prefettura che in parte risulterebbe addirittura inagibile, il Tribunale, la Questura, l'Ospedale Civile "Mazzini" e sicuramente molti altri ancora);

SI ESPONGONO all'Autorità competente in intestazione i fatti e le considerazioni di cui sopra, affinché possa accertare con ogni consentita urgenza, alla luce della preminenza del bene pubblico rappresentato dalla pubblica incolumità:

- ai sensi della normativa vigente, **eventuali responsabilità degli Organi gestionali e/o di indirizzo degli Enti Locali teramani che perseverino nell'omettere lavori in edifici o costruzioni che minaccino rovina, con particolare riferimento a tutti gli edifici scolastici di proprietà pubblica che siano attualmente in uso;**
- ai sensi della normativa vigente, **eventuali responsabilità dei proprietari e/o degli Organi gestionali degli edifici teramani sede di Uffici e Servizi pubblici fondamentali (ad es. la Prefettura che in parte risulterebbe addirittura inagibile e i cui bagni del personale dipendente insistono nella parte inagibile, il Tribunale, la Questura, l'Ospedale Civile "Mazzini" e sicuramente molti altri ancora), i quali perseverino nell'omettere lavori in edifici o costruzioni che minaccino rovina, con l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 677 c.p. in quanto tali edifici sono attualmente in uso sia da parte dei dipendenti pubblici e sia di utenti e fruitori tutti;**

SI CHIEDE altresì, di poter essere informati dell'eventuale archiviazione della presente istanza.

SI ALLEGANO:

- 1) Ordinanza del Tribunale di Teramo n. 26/2024 del 03.10.2024;
- 2) Parere del "Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – Sede Coordinata di L'Aquila" (VOTO N. 539) del 06.09.2024;

- 3) Elenco degli Indici di vulnerabilità relativi agli Istituti Superiori della Zona sismica 2 e 3 della Provincia di Teramo (nell'ultima versione reperibile);
- 4) "Elenco ricognitivo dello stato di attuazione delle verifiche di vulnerabilità sismica" effettuate sugli edifici scolastici di tutti i Comuni della Provincia di Teramo e redatto dalla "Regione Abruzzo - Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile" (nell'ultima versione reperibile).

Con osservanza

Teramo, 14 ottobre 2024

Gli esponenti

Elsa Simone Serpentine _____

Lino Befacchia _____

Luigi Ponziani _____

Enrico Melozzi _____